

LA SALUTE E SICUREZZA DEI LAVORATORI E IL DECRETO LEGISLATIVO 8 GIUGNO 2001, N. 231.

Il Decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, reca la "Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica", imputando all'ente una vera e propria colpa in organizzazione, fonte di una sanzionabilità autonoma ed ulteriore rispetto a quella della persona fisica autore del reato.

Le sanzioni previste dalla nuova disciplina sono principalmente di due tipi: pecuniarie (che variano da circa 25mila a circa 1,5 milioni di euro) ed interdittive (che comprendono la sospensione o l'interruzione dell'attività, la sospensione o la revoca di licenze, autorizzazioni o concessioni, ed infine l'interdizione dalla contrattazione con la pubblica amministrazione). Le sanzioni pecuniarie vengono comminate obbligatoriamente, mentre quelle interdittive solo in via eventuale. Sono infine previste sanzioni ulteriori, quali la confisca dell'eventuale profitto conseguito e la pubblicazione della sentenza di condanna, quest'ultima solo nei casi più gravi.

Fonte della responsabilità sono, però, solo alcuni specifici reati, elencati dal decreto in commento. Ciononostante, sfruttando la tecnica della novellazione per *tranches* successive, la normativa individua un elenco molto ampio che verosimilmente è destinato ad ampliarsi anche in futuro.

A prescindere dalle dispute sorte tra i commentatori circa l'esatta qualificazione giuridica del tipo di responsabilità così introdotta (penale, amministrativa o tertium genus), di particolare rilievo, ai fini dell'indagine che si sta svolgendo, risulta l'inserimento nel catalogo dei reati dell'art. 25-septies, rubricato *"Omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime, commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro"*.

Introdotta dall' art. 9, legge 3 agosto 2007, n. 123, che, tra l'altro, dispone nuove misure di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro, determina un cambiamento radicale nella materia della sicurezza sul posto di lavoro, culminante con **l'attribuzione della responsabilità alla società che deve rispondere dell'illecito quale soggetto giuridico autonomo, in aggiunta all'autore materiale dell'illecito stesso**. L'importanza di un simile mutamento è ancora più significativa, se si pensa che, in quegli stati dove la disciplina sulla responsabilità degli enti da tempo è già stata estesa anche ai reati colposi, proprio i reati sulla sicurezza sul lavoro costituiscono la causa più frequente di irrogazione di sanzioni a carico degli enti stessi.

Le considerazioni di cui sopra sembrano ancor più avvalorate dal fatto che **i delitti di omicidio colposo e lesioni personali colpose gravi o gravissime commessi in violazione delle norme antinfortunistiche e di quelle sulla tutela dell'igiene, salute e sicurezza sul lavoro vengono sanzionati con multe comprese tra un minimo di € 258mila ed un massimo di € 1.549.300 oltre alle sanzioni interdittive**.

L'unica strada percorribile dalle imprese per evitare siffatta responsabilità è **la predisposizione di un sistema di gestione del rischio in materia infortunistica da coordinare con un apposito modello organizzativo che consente la possibilità dell'esonero della responsabilità di cui al D.Lgs. n. 231/01 per l'ente che lo adotti**, onde prevenire la commissione dei reati da parte dei soggetti apicali e dei subordinati. Per ottenere l'esimente, è imprescindibile anche la creazione all'interno della struttura sociale di un nuovo organismo, l'"Organo di Vigilanza", che sovrintenda l'attuazione, la gestione e l'eventuale aggiornamento del modello organizzativo.